

IVA

“Import scheme” o “loss”: il quadro delle novità

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dal **1° luglio 2021** l'Iva sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell'UE, indipendentemente dal loro valore.

Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE** per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell'Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.

Tale regime, più comunemente denominato **regime di importazione**, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di **riscuotere presso l'acquirente l'Iva sulle vendite a distanza** di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo **sportello unico per le importazioni (loss)**.

Se si ricorre all'loss, l'importazione (**immissione in libera pratica**) di beni di valore modesto nell'UE **non sconta l'Iva in dogana**. L'Iva è dovuta come **parte del prezzo di acquisto dall'acquirente**. Si applica l'Iva dello Stato membro nel quale l'acquirente indica che i beni devono essere consegnati.

Per la verifica delle **aliquote Iva applicabili** il sito dell'Agenzia delle entrate rimanda a quello della [commissione europea](#) nel quale è possibile inserire il **codice del bene venduto** per ottenere le **aliquote di riferimento**.

Per “**Import scheme**” o “**loss**” si intende il **regime speciale** disciplinato dall'[articolo 74-sexies1 D.P.R. 633/1972](#) introdotto dal **D.L. 83/2021**, cui possono aderire i **soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti** che **non abbiano stabilito il domicilio all'estero**, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che **dispongono di una stabile organizzazione nello Stato** e i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti** in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le **vendite a distanza di beni importati**.

da territori o Paesi terzi, di cui all'[articolo 38-ter, commi 2 e 3, D.L. 331/1993](#), ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di **valore intrinseco non superiore a 150 euro**.

Il **valore intrinseco** è definito come segue:

1. **per le merci commerciali**: il **prezzo delle merci** stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione europea, **esclusi i costi di trasporto e assicurazione**, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
2. per le **merci prive di carattere commerciale**: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione europea.

Il provvedimento **Prot. n. 168315/2021 del 25.06.2021** attribuisce al COP (Centro Operativo di Pescara) le competenze relative allo **svolgimento delle attività e dei controlli relativi al regime speciale**.

In particolare, tra gli altri, la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione; il **trattamento delle dichiarazioni Iva mensili** presentate ai sensi dell'[articolo 74- sexies.1, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), l'emissione dei **provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale**, i **controlli automatizzati** di cui all'[articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 633/1972](#).

La **Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente** competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale **esegue i controlli connessi agli obblighi** di cui all'[articolo 74-sexies.1, comma 15, D.P.R. 633/1972](#). I controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla relativa Direzione regionale.

I **soggetti passivi domiciliati** nel territorio dello Stato o ivi residenti, che **non abbiano stabilito il domicilio all'estero**, i **soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea** che dispongono di una **stabile organizzazione nel territorio** dello Stato ed i **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea** non stabiliti in alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del regime speciale Import scheme di cui all'[articolo 74-sexies.1](#) del Decreto Iva, identificandosi in Italia, direttamente o tramite l'intermediario loss, **richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile** sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, **nella sezione a libero accesso** e trasmettendo l'opzione telematicamente.

I **soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea** stabiliti in un Paese con il quale l'Unione europea ha concluso un **accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla Direttiva 2010/24/UE** del Consiglio e al **Regolamento (UE) n. 904/2010**, possono **registrarsi direttamente al regime**, previa richiesta di **attribuzione dell'identificativo EU**.

I soggetti che aderiscono al loss, al fine di assolvere al versamento dell'Iva dei vari paesi comunitari dove è avvenuta la cessione finale (ai sensi dell'[articolo 74-sexies.1, comma 10, D.P.R. 633/1972](#)) presentano, direttamente o tramite l'intermediario loss, **per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione** si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione utilizzando le **specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate**.